

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 60 del 30 luglio 2010

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli-Centro Direzionale-Isola C1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
 - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art. 1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

A
le

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n.65 del 10.11.2008, era stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento, per il periodo di 48 mesi, del "servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio", per un importo annuo presunto di € 4.200.000,00, oltre Iva;

- che con nota prot. n. 21840 del 18.12.2008 le società che ne avevano fatto istanza e che erano risultate in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara erano state invitate a presentare offerta entro il termine del 12.02.2009;

- che con determinazione n. 108 del 30.10.2009 era stata nominata la Commissione di gara, composta come di seguito si riporta: Presidente: Dr. ssa Lucia Roncetti – Direttore Operativo So.Re.Sa. Spa; Componenti: Prof. Fabio Amatucci - Università comm.le L. Bocconi di Milano; Prof. Sergio Barile - Università La Sapienza di Roma; Prof. Giuseppe Fauceglia - Università degli Studi di Salerno; Prof. Roberto Rosapepe - Università degli Studi di Salerno; Segretario verbalizzante: Avv.to Loredana Buonaiuto – Consulente Legale So.Re.Sa. Spa;

RILEVATO che successivamente all'inizio dei lavori della Commissione:

- con nota del 05/01/2010 il componente Prof. Amatucci comunicava le proprie dimissioni;

- pertanto con determinazione n. 24 del 19.03.2010, la Commissione di gara veniva reintegrata, nominando componente il Dott. Giorgio Ricci, Dirigente amministrativo in comando presso la Asl Na 1 Centro;

- con nota del 14.04.2010, il componente Prof. Fauceglia rassegnava le proprie dimissioni e che pertanto, con determinazione n. 36 del 29.04.2010, veniva ricostituita la suddetta Commissione di gara, nominando quale nuovo componente effettivo il Prof. Corrado Cuccurullo, Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli, e quale componente supplente il Dott. Arturo Romano, Dirigente amministrativo A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno;

- con note del 03.05.2010 e del 10.05.2010 il componente Prof. Rosapepe ed il componente supplente Dott. Arturo Romano comunicavano le proprie dimissioni;

ATTESO

- che le ripetute dimissioni di componenti della Commissione di gara hanno determinato una situazione di impasse nell'attività di valutazione delle offerte, per nulla coerente con i principi di continuità e di concentrazione propri delle procedure ad evidenza pubblica, a loro volta espressione dei più generali principi di buon andamento dell'azione amministrativa

- che, come chiarito dal giudice amministrativo: "nelle gare pubbliche, il principio della continuità e della concentrazione della gara costituisce espressione della più generale regola della imparzialità e della par condicio, in quanto mira ad assicurare l'indipendenza di giudizio di chi presiede la gara ed a sottrarlo a

possibili influenze esterne, e la sua violazione comporta l'invalidità della procedura a prescindere dalla verifica delle conseguenze pratiche" (cfr. TAR PUGLIA, Bari, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 244);

TENUTO CONTO altresì, che il notevole lasso di tempo intercorso dalla data di indizione della suddetta procedura rende ragionevole ritenere che il mercato possa essersi, medio tempore, arricchito della presenza di nuovi soggetti, in grado di proporre all'Amministrazione soluzioni progettuali di cui sarebbe opportuno tenere conto attraverso un rinnovato confronto concorrenziale;

RITENUTO pertanto, sussistere i presupposti, nell'esercizio del potere di autotutela, della revoca della determinazione n. 65 del 10.11.2008, con la quale era stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento del "servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio".


Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atti del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e 21.07.2010

DETERMINA

di revocare, per i motivi in narrativa esposti, la determinazione n. 65 del 10.11.2008, con la quale era stata indetta, per il periodo di 48 mesi, la procedura ristretta per l'affidamento del "servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco Tancredi



Le

A